



# COMUNE DI ANACAPRI

## BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2025

Vista la deliberazione di G.C. n. 171 del 30/07/2025

Vista la determinazione n. 255 del 30/07/2025

### LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo per l'anno 2025 ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo fa riferimento ai canoni di locazione dal 1° gennaio dell'anno 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025, fino al 31 dicembre 2025.

Le risorse disponibili ammontano ad € 20.000,00.

#### ART. 1- REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Per beneficiare del contributo, **alla data di presentazione della domanda, per tutti i componenti del nucleo familiare** devono ricorrere le seguenti condizioni:
  - a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati.
  - b. Residenza nel Comune di Anacapri.
  - c. Assenza della piena titolarità sul territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su immobile ad uso abitativo.
  - d. Possesso di un'attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto) valida alla data di presentazione della domanda, il cui importo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superi l'importo corrispondente a due pensioni

minime INPS, pari a € 15.688,40.

Ai fini dell'Avviso dovrà essere indicato il valore riportato nell'ultima attestazione ISEE in corso di validità richiesta dal richiedente o da uno dei componenti del suo nucleo familiare prima della presentazione della domanda.

- e. Avere un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) risultante dall'attestazione ISEE di cui alla lett. d), non inferiore
  - **al 14%** ( $CANONE/ISE \geq 0,14$ )  
(ai fini del calcolo dell'incidenza suddetta, in caso di ISE pari a € 0,00, lo stesso si assumerà convenzionalmente pari a € 0,01).
2. Inoltre, **il richiedente** deve risultare titolare per l'anno 2025 di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile sito nel Comune di Anacapri adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel periodo di riferimento, regolarmente registrato, da allegare alla domanda, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011.
3. In caso di contratto di locazione cointestato, la domanda potrà essere presentata da uno solo dei titolari del contratto, a pena di esclusione di tutte le domande presentate relative al medesimo contratto.

## **ART. 2 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI**

1. Il contributo ad integrazione del canone di locazione non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale.

## **ART. 3 – MODALITÀ E TERMINE DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Il contributo deve essere richiesto esclusivamente dall'intestatario del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, mediante presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune o a all'indirizzo mail [protocollo@comunedianacapri.it](mailto:protocollo@comunedianacapri.it) entro il termine del 30 settembre 2025.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia integrale del contratto di affitto regolarmente registrato e documento che attesti la registrazione del contratto. Il richiedente deve allegare tutte le pagine in modo leggibile e completo.
3. Le domande presentate secondo modalità difformi non saranno prese in considerazione.
4. Tutte le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Il richiedente dichiara nella domanda di essere a conoscenza della possibilità che siano eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **ART. 4 – CASI PARTICOLARI**

1. In caso di valore ISE, risultante dall'Attestazione ISEE di cui all'art. 1 comma 1 lett. d), di importo inferiore al canone di locazione annuo, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la fonte integrativa di sostentamento economico ed in particolare:
  - a. nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il nome, il cognome e il Codice Fiscale del soggetto che presta l'aiuto economico e la quantificazione della somma ricevuta nell'anno 2024;
  - b. nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di persone giuridiche (come enti o associazioni benefiche), deve indicare la denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA dell'Ente, nonché la quantificazione della somma ricevuta nell'anno 2024;
  - c. il richiedente deve dichiarare, per sé e per il suo nucleo familiare se siano presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Anacapri.

#### **ART. 5 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE di cui all'art. 1 comma 1 lett. d)
  - il contributo è pari alla differenza tra il canone annuo e l'importo corrispondente al 14% dell'ISE [(CANONE - (ISE x 0,14)], rapportato ai mesi di effettiva validità del contratto nel periodo di riferimento.
2. Il contributo massimo erogabile è pari ad € **2.000,00** e non può in ogni caso superare l'importo del canone annuo.
3. Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, potranno essere erogati importi corrispondenti ad una percentuale inferiore al **100%** del contributo spettante, fino ad un minimo del **50%** del contributo spettante.
4. All'ultimo avente diritto potrà essere assegnato un importo inferiore, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
5. Qualora il soggetto richiedente nel 2025 abbia trasferito la propria residenza in uno o più alloggi differenti (sempre nell'ambito del Comune di Anacapri), il contributo è calcolato tenendo conto di tutti i contratti di locazione regolarmente registrati e dei vari canoni riferiti ai diversi alloggi, rapportati al periodo di effettiva vigenza dei contratti, fermo il possesso dei requisiti di cui all'art.1.

#### **ART. 6 - CONTROLLO DICHIARAZIONI**

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Comune, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici dell'INPS, verifica la veridicità dei valori ISEE ed ISE dichiarati dal richiedente. Qualora i suddetti valori non corrispondano a quelli risultanti dalle verifiche, sarà preso in considerazione esclusivamente il valore verificato con l'INPS, sulla base del quale saranno ricalcolati automaticamente il punteggio, la posizione in graduatoria e l'importo del

contributo. Qualora i valori ISEE ed ISE verificati con l'INPS superino le soglie previste dal Bando, la domanda sarà esclusa.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda il Comune verifica la veridicità del valore del canone dichiarato dal richiedente. Qualora il suddetto valore non corrisponda a quello risultante dalle verifiche, sarà preso in considerazione esclusivamente il valore verificato dal Comune, sulla base del quale sarà ricalcolato automaticamente il punteggio, la posizione in graduatoria e l'importo del contributo. Qualora l'incidenza del canone annuo verificato dal Comune sul valore ISE superi, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e), le soglie previste dal Bando, la domanda sarà esclusa.
3. La domanda sarà esclusa qualora sia accertata l'assenza di uno o più dei requisiti di accesso di cui all'art. 1 del presente Bando, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
4. **Saranno inoltre escluse le domande presentate da soggetti diversi dal titolare del contratto di locazione.**
5. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio, all'entità del beneficio, al numero delle domande pervenute e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR. 445/2000, anche successivamente all'erogazione dei contributi per i quali siano state rese le dichiarazioni. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è obbligato alla restituzione dei contributi eventualmente già percepiti, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari per i quali ritenga necessaria una più attenta valutazione, soprattutto nei casi in cui il valore ISE sia notevolmente inferiore al canone di locazione annuo.

#### **ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Qualora il Comune ravvisi la necessità di un'integrazione documentale delle domande presentate, provvederà a trasmettere la richiesta di integrazione ai richiedenti.
2. I richiedenti dovranno presentare le integrazioni documentali richieste nei termini richiesti, pena l'esclusione.

#### **ART. 8 - FORMAZIONE GRADUATORIA**

1. La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria secondo l'ordine crescente dei valori ISEE, accertati ai sensi dell'art.6.
2. A parità di punteggio, avranno precedenza le domande con canone di locazione annuo più elevato.
3. In caso di ulteriore parità costituiscono criteri preferenziali per la concessione del contributo le seguenti condizioni, che devono essere possedute alla data di presentazione della domanda,

elencate in ordine di priorità:

- a. presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente affetto da disabilità (la cui condizione sia certificata da struttura pubblica) o di un componente preso in carico dai servizi sociali o dalle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- b. presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne;
- c. presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un minore;
- d. famiglia monogenitoriale.
- e. maggior numero di componenti del nucleo familiare.

Permanendo la parità, si procederà mediante sorteggio.

4. La graduatoria sarà suddivisa negli elenchi delle domande ammissibili e delle domande inammissibili.
5. Detta graduatoria, con l'indicazione del Responsabile del procedimento, è pubblicata sul sito del Comune – Sezione Amministrazione trasparente.

#### ART. 9 - EROGAZIONE CONTRIBUTI

1. Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari, secondo l'ordine di graduatoria, per l'importo spettante ad ognuno di essi, fino ad esaurimento dei fondi.
2. Il contributo fa riferimento ai canoni di locazione dal 1° gennaio dell'anno 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025, fino al 31 dicembre 2025. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.
3. Le somme spettanti a ciascun beneficiario sono erogate esclusivamente mediante accredito su c/c bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste italiane, o su carte prepagate ricaricabili dotate di codice IBAN, purché intestati o cointestati al richiedente. **Non è possibile erogare il contributo su carte prepagate ricaricabili non dotate di codice IBAN, né su libretti postali di qualsivoglia tipologia.**
4. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione. I soggetti che succedono nel rapporto di locazione devono presentare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [protocollo.comunedianacapri@pec.it](mailto:protocollo.comunedianacapri@pec.it) apposita istanza corredata dalla documentazione richiesta per attestare il subentro nel contratto.
5. In caso di presenza di debiti tributari nei confronti del Comune, il contributo verrà destinato prioritariamente alla copertura dell'accertata morosità.

**ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Reg. (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, i dati personali relativi ai richiedenti saranno raccolti presso il Settore Finanze del Comune di Anacapri per le finalità relative allo svolgimento della procedura in oggetto. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali, si rinvia alla vigente normativa in materia.

I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

Anacapri, 30 luglio 2025

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZE

(f.to dott.ssa Adele Ipomea)